

Diritto fortemente compreso dall'art.73 della L. n°133/2008 il quale ha demandato a scelta discrezionale della P.A. di negare la concessione del part time qualora da tale opzione esercitata dal lavoratore derivino pregiudizi alla propria attività.

La L. n°183/2010, c.d. "collegato lavoro", ha all'art.16 ulteriormente minato il diritto del lavoratore allo svolgimento di lavoro part time introducendo la facoltà della Pubblica Amministrazione di sottoporre a "nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del D.L.112/2008", ciò entro 180 gg. dall'entrata in vigore della stessa legge".

E' evidente come la normativa in esame incida ancor più significativamente della precedente, andando ad intaccare un diritto già acquisito dal lavoratore, in ipotesi anche da lungo periodo. Unico contemperamento al prevaricante interesse dell'Amministrazione introdotto dalla legge si rinviene nella precisazione secondo cui la nuova valutazione deve essere effettuata "nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede".

Richiamo per la verità ibrido poiché operato a categorie proprie del regime privatistico-negoziante in ipotesi, come quella introdotta, di potere di conformazione autoritativa del contenuto del rapporto lavorativo.

Orbene, ritiene l'Ufficio che il richiamo a tali principi imponga una seppur minima procedimentalizzazione dell'esercizio di tale potere non adottata nel comparto sanità ma già attuata ad esempio con circolare n°1196/2010 nel comparto giustizia ove è stato precisato che la revoca deve avvenire su richiesta motivata, motivazione che a sua volta deve essere "specifica e dettagliata, riferita ad ogni dipendente e senza formule generiche (del tipo gravi carenze di organico, gravi esistenze di servizio etc)". I richiamati canoni di correttezza e buona fede impongono altresì, ad avviso del giudicante, una valutazione comparativa delle esigenze palesate dal dipendente e contrarie alla revoca del regime di part time.

Ciò a maggior ragione nel caso in cui, come quello di specie, la dipendente in ragione del regime di flessibilità di cui godeva da anni aveva aperto, sostenendone impegno e costi, un locale in cui esercitava attività libero professionale in regime di autonomia, circostanza ben nota alla datrice di lavoro.

E d'altronde che tale interpretazione si imponga nei termini sopra specificati (motivazione specifica e circostanziata – valutazione comparativa delle esigenze palesate dal singolo lavoratore) è suggerito sia dalla necessità di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ma anche dalla normativa comunitaria ed in particolare dalla

C'

Direttiva n°1997/81 che, recependo l'Accordo Quadro 6.6.1997 impone agli Stati di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e di contribuire all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro”:

Nel caso di specie nulla di tutto ciò.

Il part time è stato temporaneamente revocato con provvedimento 17.5.2011 in attesa dell'adozione della relativa determinazione dirigenziale “per assicurare la continuità delle attività assistenziali alla luce delle comprovate esistenze tecnico organizzative derivanti dal processo di riorganizzazione del sistema aziendale e del blocco del turn-over”. Seguiva comunicazione del 27.5.2011 nella quale, con riferimento alle determinazioni assunte con provvedimento n°272 del 23.5.2011, si confermava la revoca del part time in godimento a far data dall'1.6.2011 senza nulla aggiungere in merito alle ragioni di tale scelta.

Orbene non può non valutarsi la motivazione addotta nel provvedimento del 17.5.2011 come standard, priva di qual si voglia aggancio a dati concreti, tanto da poter esser utilizzata indifferentemente da qualsiasi ASL del territorio Italiano e da qual si voglia Azienda Ospedaliera. La motivazione inoltre ha del tutto omesso una comparazione con le esigenze del lavoratore, sorgenti dall'attività libero professionale intrapresa, già note all'azienda. Circostanza viepiù palesata dai tempi ristrettissimi di imposizione del nuovo orario in spregio ad una situazione di fatto di lavoro part time stabilizzatasi da danni.

Ha sostenuto la USL che non le risulta di aver preventivamente autorizzato la dipendente a svolgere attività libero professionale. L'eccezione è priva di pregio atteso che la convenuta era a conoscenza della circostanza sin dal 10.12.2008 e nessun divieto è mai stato comunicato alla diretta interessata.

Non può viceversa essere accolta la domanda volta alla pronuncia di ordine di astensione da future modifiche unilaterali dell'orario di lavoro (che comunque l'art.16 impone avvengano entro 180 gg. dall'entrata in vigore della legge) e ciò, a prescindere da altro, atteso che eventuale non è solo il pregiudizio ma anche il comportamento fonte di pericolo. Generica e comunque non azionabile in via cautelare la domanda di risarcimento danni.

Con riferimento al periculum è incontestato e comunque provato agli atti lo svolgimento di attività libero professionale presso l'indirizzo già a suo tempo comunicato (vedi docc. da 11 a 14). Attività di podologa coerente con il titolo di studio (laurea 1° livello in podologia) riconosciuto dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Tor Vergata in data 12.4.2005, prosecuzione del curriculum di studi dell'istante e come tale naturale sviluppo del patrimonio professionale acquisito.

Q

Patrimonio che necessariamente andrebbe a depauperarsi in ipotesi di abbandono della pratica e dell'esperienza diretta su pazienti, essendo noto che la valenza dei professionisti sanitari viene valutata anche in relazione al numero di interventi effettuati che consentono la conoscenza delle diverse casistiche, il mantenimento dell'abilità manuale e la sperimentazione delle terapie più opportune caso per caso, nell'evolversi continuo della scienza medica e delle scoperte farmacologiche.

Le spese della presente fase seguono la prevalente soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara l'illegittimità dei provvedimenti con cui è stata deliberata la revoca del regime part time della prestazione resa dalla ricorrente e per l'effetto dichiara il suo diritto a continuare a prestare attività lavorativa secondo il precedente orario;


rigetta nel resto il ricorso;

condanna l'Azienda convenuta alla refusione a parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi €1500,00.

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Roma, il 13.12.2011

Il Giudice

Dott. Donatella Casari


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 20 DIC. 2011



IL CANCELLIERE C1
Zodiaco Gaetana

